



Gittà di Santhià



Comune di
Tronzano Vercellese



Comune di
Alice Castello



Comune di
Borgo d'Ale

All'Assessore Regionale
all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione
territoriale e paesaggistica, Sviluppo della
montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile
Dott. Alberto Valmaggia
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
assessorato.valmaggia@regione.piemonte.it
assessorato.valmaggia@cert.regione.piemonte.it

Al Sig. Presidente della Regione Piemonte
Dott. Sergio Chiamparino
P.zza Castello, 165
10100 TORINO TO
presidente@regione.piemonte.it
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Ai Consiglieri regionali
Sig. Gianpaolo Andrissi
gianpaolo.andrissi@cr.piemonte.it

Sig. Giovanni Corgnati
giovanni.corgnati@cr.piemonte.it

Sig. Gabriele Molinari
gabriele.molinari@cr.piemonte.it

Sig. Marco Grimaldi
marco.grimaldi@cr.piemonte.it

Sig. Vittorio Barazzotto
vittorio.barazzotto@cr.piemonte.it



Città di Santhià



Comune di
Tronzano Vercellese



Comune di
Alice Castello



Comune di
Borgo d'Ale

Oggetto: Autorizzazioni provinciali all'insediamento di nuove discariche o ampliamento di quelle esistenti nell'area di ricarica della falda acquifera "Valledora". Profili di costituzionalità dell'intervento del legislatore regionale a tutela dell'ambiente e della salute umana.

Nell'incontro del 1 Luglio u.s. tenutosi in merito a quanto in oggetto indicato e dell'assunzione da parte delle scriventi amministrazioni di specifici atti finalizzati ad ottenere da parte della Regione l'emanazione di un provvedimento adeguato a garantire una "moratoria" del rilascio di autorizzazioni provinciali per la realizzazione di nuove discariche e di ampliamenti di quelle esistenti in regione "Valledora", (già individuata in detto PTA come "area di ricarica della falda acquifera"), per un periodo di almeno sei-dodici mesi e, comunque, fino ad approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, è stata eccepita la presunta incompetenza degli organi regionali a provvedere al riguardo.

Con la presente si intende manifestare ampio e motivato dissenso su tale posizione sulla base delle considerazioni di seguito esposte derivanti dalla lettura delle precise indicazioni fornite a riguardo dalla Corte Costituzionale.

La piena legittimità del potere legislativo della Regione, nel caso che ci occorre, è infatti diretta e indiscutibile conseguenza del dettato della Sentenza della Consulta n. 285/2013 nella quale si chiarisce in modo netto, anche sulla base di principi definiti nel corso degli anni precedenti dalla stessa Corte (citati), che:

▶ la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è effettivamente riservata, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato ed è stata regolata, nell'ambito della potestà legislativa statale, in particolare con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"). La riserva di legge dello Stato si esprime nella «individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese.»;

▶ d'altra parte, l'art. 196, comma 1, lettera n), del citato d.lgs. n. 152/2006, assegna proprio alle Regioni «la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p)» e con la lettera o) dello stesso articolo attribuisce a tali Enti anche «la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare», ecc.; le Regioni possono esercitare tale competenza per il raggiungimento di «livelli di tutela più elevati», pur sempre nel rispetto «della normativa statale di tutela dell'ambiente» (Corte Costituzionale, sentenza n. 61/2009);

▶ secondo la normativa citata, dunque, **spetta espressamente alla Regione definire i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;**

▶ a detta della Corte, inoltre, la Regione ben può somministrare "criteri di localizzazione", formulati



Città di Santhià



Comune di
Tronzano Vercellese



Comune di
Alice Castello



Comune di
Borgo d'Ale

“in negativo”, ovvero per mezzo della **delimitazione di aree ben identificate, ove emergano interessi particolarmente pregnanti affidati alle cure del legislatore regionale e purché ciò non determini l'impossibilità di una localizzazione alternativa** (Corte Costituzionale, sentenza n. 278/2010);

► al riguardo, appare evidente la “pregnanza” del tema trattato nella presente sede, il quale investe il bene costituzionalmente primario della salute (art. 32 Cost.: **“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività ...”**).

Tutto ciò premesso, ritenuto che possano considerarsi chiarite, alla stregua della Giurisprudenza della Consulta, le rispettive competenze dello Stato e della Regione in materia di allocazione degli impianti di gestione dei rifiuti, la richiesta di “moratoria” proposta dagli scriventi Comuni si colloca in un contesto di piena legittimità, sia in termini di competenza che dal punto di vista del merito, in quanto **tale iniziativa legislativa non assumerebbe carattere “generalizzato”, bensì chiaramente limitato all’“area di ricarica della falda” o, meglio ancora, alle varie “aree di ricarica” distribuite nel territorio regionale e identificate come tali nel PTA.**

Dunque, la Regione legittimamente potrebbe stabilire un **criterio di esclusione**, fondato sull'esistenza, scientificamente dimostrata e **già recepita nel PTA**, dell'importanza per la salute umana delle aree di ricarica delle falde acquifere e approvare tale criterio con una **norma di legge regionale di semplice scrittura e lettura.**

Infatti, giova forse ricordarlo, detto PTA è un atto ufficiale e legittimamente approvato dal Consiglio Regionale il 13 Marzo 2007, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive), nonché della normativa nazionale recepita nel d.lgs. n. 152/2006. Pertanto, porre a fondamento di una norma di legge regionale tale atto ed i dati in esso contenuti non creerebbe alcun dubbio o problema interpretativo.

A questo punto i Comuni scriventi, ritenendo di avere contribuito a fornire pieno apporto e sostegno giuridico al superamento delle eccezioni formulate nell'incontro sopra richiamato, chiedono all'amministrazione regionale in indirizzo di **chiarire se vi sia o meno la volontà politico-amministrativa di operare nel senso auspicato dalle amministrazioni istanti, approvando in tempi brevi una norma di legge regionale atta a conseguire gli scopi descritti.**

Si resta in attesa di un necessariamente celere riscontro.

Con osservanza,

Il Sindaco di Santhià
Angelo Cappuccio

Il Sindaco di
Tronzano Vercellese
Andrea Chemello

Il Sindaco di
Alice Castello
Luigi Bondonno

Il Sindaco di
Borgo d'Ale
Pier Mauro Andorno

